

COMUNE DI CURTAROLO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

- TESTO VIGENTE -

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/06/1993

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29/06/1994
- deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28/07/1998
- deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2008
- deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26/03/2009
- deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 27/03/2012
- deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.06.2021

Capo I
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazioni devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

Art. 5

1 Sul feretro, da chiudersi, definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II TRASPORTO DEI
CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazioni, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salme finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 26-bis¹

1. Il trasporto dei cadaveri al deposito di osservazione, obitorio di struttura convenzionata o cimitero, ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. 285/1990 e ss.mm. è soggetto al pagamento di una quota di contribuzione determinata dalla Giunta Comunale.

¹ Articolo aggiunto con D.C.C. n. 9 del 15/02/2008

Capo III INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere i campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia, od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34²

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei capi comuni., è consentita la deposizione di fiori e corone.
2. A seguito di autorizzazione, e del pagamento della relativa tassa, si possono installare lapidi o pietre marmoree, delle seguenti dimensioni massime: cm 160 X 70/ altezza del bordo perimetrale cm 15 – altezza massima della lapide o della pietra marmorea cm 80 dal bordo.
3. Le lapidi e gli arredi, qualora non siano asportati dal proprietario entro 30 giorni dalla data di esumazione, restano di proprietà del Comune.
4. Le scritte apposte sulla lapide devono comprendere almeno, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte.

Art. 35³ (abrogato)

Capo IV TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 36

1. Il comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

² Articolo così modificato con D.C.C. n. 9 del 15/02/2008

³ Articolo abrogato con D.C.C. n. 9 del 15/02/2008

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. 36 sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40⁴

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone fisiche.
- b) ad enti, associazioni, corporazioni, fondazioni.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera a), hanno diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, salva disciplina più restrittiva richiesta dal concessionario all'atto di concessione ed inserita nel relativo contratto:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

- qualsiasi altra persona, purchè vi sia espressa autorizzazione da parte del concessionario o dei suoi legittimi eredi.

3. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario ed individuate dal legale rappresentante dello stesso, fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione di feretri estranei che si trovino nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo vent'anni dalla tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purchè si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 85 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990⁵.

Art. 41⁶

I diritti derivanti dalle concessioni di cui all'art. 40, comma 1, lett. A, si trasferiranno automaticamente agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile. In caso di pluralità di eredi questi hanno l'onere di designare, entro un anno dalla morte del concessionario, di comune accordo, uno solo degli stessi quale rappresentante legale per quanto attiene ai rapporti con il Comune. In mancanza di tale designazione, ferma restando la responsabilità solidale di ciascun erede per quanto attiene agli obblighi nascenti dal contratto di concessione, qualsiasi comunicazione o notificazione fatta dal Comune inerente al rapporto di concessione, anche ad uno solo degli eredi, si intenderà estesa, a tutti gli effetti legali, anche a tutti gli altri.

Art. 41 bis⁷

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
- b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

⁴ Articolo modificato con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 26.03.2009

⁵ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28.07.1998

⁶ Articolo così sostituito con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 26.03.2009

⁷ Articolo aggiunto con D.C.C. n. 9 del 15/02/2008

c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;

2. Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

3. Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal regolamento di polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il comune incamererà l'intera somma depositata.

4. Nel caso di cui alla lettera c) il comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

art. 41-
ter⁸

1. La sepoltura per singola salma (loculo in colombario), può cedere solo a decesso della persona cui è destinata. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata in concessione non può essere trasferita a terzi. I loculi sono concessi in ordine progressivo.

2. In deroga al comma 1 è ammessa la assegnazione del loculo in caso di estumulazione straordinaria solamente per il ricongiungimento delle salme dei coniugi, secondo le disponibilità di loculi tra di loro adiacenti e purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) sia presentata tempestiva domanda al momento del decesso del coniuge superstite.

b) la concessione originaria abbia, a tale data, una durata residua non inferiore a 5 anni dalla scadenza.

3. Nella ipotesi di cui al comma precedente si procederà alla modifica dell'oggetto del contratto, fermi restando i termini di scadenza e ogni altra clausola della concessione originaria.

4. In deroga al comma 1 è altresì ammessa, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, l'assegnazione di loculo diverso da quello che spetterebbe in base all'ordine progressivo, al fine di garantire l'accessibilità da parte di parenti di primo grado o del coniuge, che si trovino in stato di invalidità motoria al

100%, o privi della vista, a condizione che tali situazioni siano debitamente certificate dall'ULS competente.

Art. 42⁹

1. I loculi possono contenere un solo feretro; è però ammessa, nello stesso loculo o nello stesso ossario la collocazione di più cassette di resti mortali, o urne cinerarie, sino a che la capienza lo consente.

2. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285:

a) la durata è fissata in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinati alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 30 (trenta) anni per gli ossari;

c) in 30 (trenta) anni per i loculi o per le sepolture individuali.

3. Le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 1 ottobre 1975, n. 803 (10/02/1976) potranno essere revocate trascorsi 50 anni dall'entrata in vigore dello stesso D.P.R.

4. Previo avviso agli interessati, alla scadenza dei termini suddetti il Comune rientrerà in possesso del

⁸ Articolo aggiunto con D.C.C. n. 9 del 15/02/2008

⁹ Articolo modificato con delibera n. 36 del 29.06.2021

loculo/ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata agli eredi la facoltà di disporre la collocazione di resti mortali in loculi od ossari individuali.

5. Alla scadenza del termine il rinnovo della concessione del loculo potrà essere concesso esclusivamente fino al raggiungimento dei 30 anni dalla data del decesso. I relativi oneri saranno stabiliti nella

proporzione di 1/30 per ogni anno di proroga, rispetto alla tariffa vigente al momento del rinnovo. Le modalità per il rinnovo delle concessioni sono le stesse previste per il rilascio delle medesime.

6. Il titolare di una concessione cimiteriale di qualsiasi tipo ha facoltà di rinunciare anche prima della scadenza indicata nell'atto di concessione. In tal caso il comune verserà a titolo di riscatto del periodo non goduto la somma che si ottiene applicando la seguente formula:

rimborso = valore concessione alla data della rinuncia x tempo residuo concessione rinunciata
tempo di durata della concessione 1,5

Per le rinunce di concessioni perpetue rilasciate anteriormente al 10.02.1976 data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, il tempo di durata della concessione deve intendersi di anni 50 a far data dall'entrata in vigore del D.P.R. stesso.

Art. 42 bis¹⁰

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura familiare privata o individuale, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Nel caso di mancata comunicazione da parte dei familiari, il comune provvederà d'ufficio individuando il nuovo intestatario della concessione scegliendolo tra gli eredi legittimi secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sussistano disposizioni a carico di Enti o istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura per inumazione o 30 (trenta) anni per tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

2. L'iscrizione sulla lastra esterna dovrà contenere il cognome e nome della salma a caratteri romani in rilievo di bronzo lucido o abbrunato di cm. 4 e la data di nascita e di morte di cm. 2,50 dello stesso materiale. Eventuali richieste saranno valutate volta per volta dalle autorità competenti (Giunta comunale).

Art. 43 bis

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione del manufatto. In tal caso spetterà al

¹⁰ Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.06.2021

concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

per le concessioni della durata di anni 99, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;

per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.¹¹

Art. 43
ter¹²

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di costruzioni di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

il manufatto sia interamente costruito e comunque sia libero o liberabile da salme ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso della somma:

per le concessioni della durata di anni 99, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

per le concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo, per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore di indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione di alcun genere.

Art.
44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta comunale di approvazione aree da assegnare e successivi atti individuali di concessione del Sindaco.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art.
45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti

¹¹ Articolo riformulato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 28.07.1998

¹² Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 28.07.1998

rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art.
46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art.
47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il comune darà avviso almeno 180 giorni prima agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art.
48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate antecedentemente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.¹³

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

3. Le disposizioni previste nel 1° comma, viste le necessità correnti in tutti i cimiteri comunali, si applicano a tutte le concessioni perpetue di loculi, ossarietti ed aree tombe di famiglia.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di presa atto della decadenza della concessione.¹⁴

Art.
49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 49
bis

1. L'inizio dei lavori per la costruzione delle cappelle o tombe di famiglia deve avvenire entro due anni dalla data di concessione. Trascorso tale termine il comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non

¹³ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28.07.1998

¹⁴ comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28.07.1998

edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

2. I resti mortali di soldati italiani caduti in combattimento o in prigionia, sepolti in paesi stranieri, e restituiti al paese d'origine dopo il primo gennaio 1992 sono tumulati nei cimiteri comunali in loculetti ossario, senza aggravio alcuno di diritti e tasse.

3. Per ogni altro aspetto inerente la sepoltura rimangono in vigore le norme di Legge e Regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 49 ter

1. Nelle tombe di famiglia, prive dei requisiti costruttivi previsti, non è consentita alcuna ulteriore tumulazione di salme o resti mortali se non dopo adeguamento e rilascio di regolare agibilità da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, visto il parere U.L.S.S.

2. Agli aventi titolo è fatto obbligo adeguare i manufatti nel termine di 3 anni dall'adozione del presente Regolamento, pena la decadenza della concessione, trascorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.¹⁵

3. Gli interessati saranno avvertiti tempestivamente tramite comunicazione scritta, e ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.

50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art.

51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo un ordine rigorosamente cronologico dei campi e delle file che vennero prima occupate.

Art.

52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore, che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del comune.

5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

¹⁵ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28.07.1998

Art.
53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.¹⁶

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art.
54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente Regolamento.

Art.
55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art.
56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina. E così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà

¹⁶ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28.07.1998

essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 57¹⁷

1. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

2. Sono ridotte del 50% le tasse di cui al comma 1 del presente articolo per le tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, provvisorie e/o contemporanee dettate da ragioni di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dei richiedenti.

Capo VI
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58¹⁸

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza, in conformità a quanto dispone l'art. 3 comma 1 lett. a) e b) della legge n. 130 del 30 marzo 2001.

2. L'autorizzazione è rilasciata in presenza dei seguenti presupposti:

a) acquisizione di certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

b1) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa:

b2) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione: l'iscrizione alle associazioni di cui al presente punto vale anche contro il parere dei familiari;

b3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, che redige apposito processo verbale sottoscritto dallo stesso e dai dichiaranti. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto:

b4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art.
59¹⁹

1. Ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale 04.03.2010, n. 18, è istituito presso l'ufficio di Stato Civile del Comune il Registro per la cremazione.

2. Nel Registro sono annotate le modalità con cui il richiedente, residente nel Comune, ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

¹⁷ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28.07.1998

¹⁸ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.03.2012

¹⁹ articolo così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.03.2012

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile. A tale scopo l'ufficio predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel Registro per la cremazione sono annotati:
 - a) numero progressivo e data:
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto:
 - c) modalità di espressione della volontà:
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte:
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna:
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato. anche temporaneamente, dal sindaco o da persona da lui delegata:
 - g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.

Art.
60²⁰

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo defunto.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in appositi colombari.
4. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

Art.
61²¹

1. Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.
Lo consegna a enti o famiglie si farli constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Art.
62²²

1. Il Comune può autorizzare l'affidamento e la conservazione dell'urna contenente le ceneri del defunto presso una civile abitazione collocata nel territorio comunale. L'urna cineraria può essere posta all'interno dell'abitazione o nello spazio esterno (giardino, cortile o altro) purché con modalità tali che ne garantiscano la conservazione e la non profanazione.

²⁰ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.03.2012

²¹ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.03.2012

²² comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.03.2012

2. L'amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare affidatario.
3. L'affidamento è autorizzato dal Comune nel cui territorio viene stabilmente collocata l'urna, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, che redige apposito processo verbale sottoscritto dallo stesso e dai dichiaranti;
 - c) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
4. Il familiare affidatario, come sopra individuato, è tenuto a inoltrare apposita richiesta di autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri del parente. Tale richiesta dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- dati anagrafici e residenza del familiare richiedente, nonché i dati identificativi del defunto;
 - dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cinerarie e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - dichiarazione di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - l'obbligo di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, entro il termine massimo di centoventi giorni;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle oltre norme del codice penale in materia e della necessità di adottare misure idonee a garantirne la conservazione delle ceneri e ad evitarne la profanazione;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna dell'urna cineraria derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- 5- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cinerarie affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, se non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.
- 6- In caso di variazione di residenza in altro comune, che comporti variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria corrispondente con la nuova residenza, l'affidatario è tenuto a chiedere al comune competente nuova autorizzazione all'affidamento delle ceneri, non essendo più valida quella rilasciata dal Comune di Curtarolo.
- 7- In ogni caso il trasporto delle ceneri deve essere autorizzato dal comune.
- 8- Il competente ufficio comunale, dopo aver verificato la presenza della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dal presente articolo, rilascia l'autorizzazione di affidamento dell'urna contenente le ceneri della persona defunta.

Art.
63²³

- 1- La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- a) disposizione testamentaria del defunto
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, che redige apposito processo verbale sottoscritto dallo stesso e dai dichiaranti;
 - c) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- 2- La dispersione delle ceneri è consentita:
- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;

²³ comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.03.2012

c) in aree private;

3- La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

4- La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada".

5- La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dar luogo ad attività aventi fine di lucro.

6- La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno o disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

7- Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

8- Ai fini di consentire un eventuale controllo da parte di un incaricato del Comune, la persona autorizzata ad eseguire la dispersione deve comunicare, almeno 5 giorni prima, oltre al luogo, anche la data e l'ora dell'operazione.

9- È possibile prevedere apposite tariffe per la conservazione e la dispersione delle ceneri nelle apposite aree che saranno destinate all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'unità Socio Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al

Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 66

1. L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 195.

ADDETTO

Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il Sindaco²⁴ può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del comune.

2. Possono altresì essere ricevuti nel cimitero cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso purchè appartenenti ad una parrocchia del comune, ovvero emigrate in altro comune o all'estero per ragioni di lavoro, di ricovero in Istituto di riposo o cura, o legate da vincoli affettivi a persone del comune.

1. Il cimitero comprende:

un'area destinata ai campi di inumazione;

un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);

una camera mortuaria;

i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;

un ossario comune;

un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

Art. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo;
gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 70

1. Il responsabile del servizio:

ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;

è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 71

1. Il custode del cimitero:

a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri, cadaveri o urne cinerarie²⁵;

c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;

d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metalliche saldata a fuoco;

e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero e nelle sue attinenze si conformino alle prescrizioni regolamentari;

²⁴ articolo così modificato con D.C.C. n.9 del 15/02/2008

²⁵ articolo così modificato con D.C.C. n.9 del 15/02/2008

- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla giunta comunale, esegue lavori di costruzione e rimozione muratura nelle tumulazioni ed estumulazioni di salme e resti mortali nei loculi, ossarietti e tombe di famiglia;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dall'ufficio preposto o dal Sindaco;
- m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Capo VIII NORME DI SERVIZI

Art. 72

1. Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri e le urne cinerarie²⁸ alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. E' al servizio esclusivo del comune.

Art. 73

1. Il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco: dall'ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.; dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri.
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal comune.

Art. 74²⁶

1. Il personale deve usare i locali con tutti i riguardi affinché non abbiano a subire danni di sorta e provvedere alle pulizie necessarie.

Art. 75

1. Nessun cadavere o ceneri possono essere sepolti nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di stato civile.²⁷
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siano ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

²⁶ articolo così modificato con D.C.C. n.9 del 15/02/2008

²⁷ articolo così modificato con D.C.C. n.9 del 15/02/2008

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76

1. Nelle sepolture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 78

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che a loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari.

Art. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del comune, da un cippo portante, un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del comune.

Art. 80

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 82

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese

Art. 86

1. Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale,

ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 88

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.; com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.²⁸

Art. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X
CONTRAVVENZIONI

Art. 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria in base a quanto previsto dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm²⁹, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 93

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

²⁸ così modificato con D.C.C. n.9 del 15/02/2008

²⁹ così modificato con D.C.C. n.9 del 15/02/2008